

DELIBERAZIONE 21 OTTOBRE 2025

456/2025/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI DAL 2009 AL 2024. RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1358^a riunione del 21 ottobre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito: decreto-legge 69/23);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/GAS 159/08 e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificato e integrato (RTDG 2009-2012);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", come successivamente modificato e integrato (RTDG 2014-2019);

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata, e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", come successivamente modificato e integrato (RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG)", per il periodo dall'1 gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2024, 155/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2025, 216/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 216/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 11 marzo 2025, 321/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 321/2025/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell'Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015 - DIUC).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 4.1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità, secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, in ciascun anno del periodo regolatorio, nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - il comma 4.2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accolte con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - il comma 4.3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati patrimoniali, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accolte con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rettifica completa di tutti i suoi elementi;
 - il comma 4.4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accolte per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dal comma 4.5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all'Autorità, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 (mille) euro;
- con la determinazione 3/2015 - DIUC sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento all'esame delle istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile da parte delle imprese o enti locali concedenti proprietari di infrastrutture di rete, sono state valutate idonee le istanze relative alle località tariffarie riportate nella successiva TABELLA A, con decorrenza a partire dagli anni tariffari indicati nella medesima tabella:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA	DENOMINAZIONE LOCALITA'		DECORRENZA
992	NOVARETI SPA	4751	ISERA	ANNO TARIFFE 2009
21366	SIM SRL	77 419 420 421 620 621 622 623 624 1291 1315 (MN) 2407 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2491 2492 2493 2496 3079 3080 3202 3425 4270 4627 4804 5019 5049 5172 5988 7539 8512 8513	PONTECURONE (AL) BARBARIGA (BS) DELLO (BS) QUINZANO D'OGGIO (BS) COMUN NUOVO (BG) GRASSOBBIO (BG) SCANZOROSCIATE (BG) VILLA DI SERIO (BG) ZANICA (BG) CAPRIOLO (BS) CASTIGLIONE DELLE STIVIERE TORTONA (AL) CARIGNANO (TO) GAVI (AL) POZZOLO FORMIGARO (AL) CITTIGLIO (VA) GEMONIO (VA) TURATE (CO) SERGNANO (CR) CAORSO (PC) MONTICELLI D'ONGINA (PC) SAN ROCCO AL PORTO (LO) BORGO SAN GIACOMO (BS) SAN PAOLO (BS) STIZZANO (BG) FOMBIO (LO) PROVAGLIO D'ISEO (BS) ALSENO (PC) VERTOVA (BG) MAPELLO (BG) PANDINO (CR) CISLAGO (VA) LALLIO (BG) LONATO (BS) CASELLE LANDI (LO) CORNOVECCHIO (LO)	ANNO TARIFFE 2010

		8514 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LO)	
		8515 MELETI (LO)	
		8516 LINAROLO (PV)	
		8517 VALLE SALIMBENE (PV)	

CONSIDERATO CHE:

- sono state presentate entro il 15 settembre 2025, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
 - istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali riferite a località servite dalle imprese distributrici riportate nella successiva TABELLA B:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA	DECORRENZA
891	ANGIZIA MULTISERVICES SRL	ANNO TARIFFE 2026
21366	SIM SRL	ANNO TARIFFE 2024

- istanze di rettifica di dati fisici relativi all'attività di misura da parte dell'impresa distributrice 1768-PEDEMONTANA PATRIMONIO E SERVIZI SRL, con riferimento all'anno dati 2023.

CONSIDERATO CHE:

- sono stati riscontrati i seguenti errori materiali nella procedura di calcolo:
 - in relazione alle rideterminazioni tariffarie relative all'anno 2010 calcolate a seguito della presentazione di istanze di rettifica, per alcune località appartenenti alle imprese distributrici riportate nella successiva TABELLA C, a causa di un malfunzionamento del sistema di acquisizione dei dati, non sono state recepite le rettifiche comunicate:

TABELLA C

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA
63	MOLISE GESTIONI SRL
420	AMAG SPA
643	CNEA SUD SRL

- in relazione al riconoscimento degli investimenti per le località passate a gestione d'ambito, con particolare riferimento agli investimenti dichiarati a partire dall'anno in cui è avvenuta la consegna dell'impianto, ai fini della quantificazione del valore netto residuo riconosciuto, è stata erroneamente applicata la formula di

degrado prevista per gli investimenti effettuati durante le precedenti gestioni comunali e sovracomunali;

- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on*, ai fini del calcolo del valore medio previsto dal comma 56.2 della RTDG, non sono stati valorizzati i riconoscimenti nei casi in cui le imprese hanno dichiarato di aver installato misuratori elettronici conformi alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, non riportando nella raccolta dati il valore del costo effettivamente sostenuto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento, con la deliberazione 321/2025/R/GAS, l'Autorità ha concluso il procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 69/23, avviato con la deliberazione 155/2024/R/GAS, con riferimento ai Comuni appartenenti alla zona climatica F e classificati come territori montani (di seguito: località montane in zona climatica F), nonché nei Comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi della deliberazione CIPE 5/2015 (di seguito: località *ex* deliberazione CIPE 5/2015);
- in particolare, in relazione all'applicazione del tetto all'ammontare dei costi di capitale riconosciuti nelle località in avviamento, di cui all'articolo 33 della RTDG, l'Autorità ha previsto di:
 - definire soglie di spesa unitaria differenziate tra località montane in zona climatica F e località *ex* deliberazione CIPE 5/2015;
 - eliminare la seconda fase del meccanismo, prevista dal comma 33.3, punto ii, della RTDG; e di traslare di due anni la decorrenza della terza fase, prevista dal comma 33.3, punto iii., della RTDG;
 - utilizzare, in alternativa al numero di pdr, una variabile di scala integrativa che tenga conto dell'eventuale presenza di utenze caratterizzate da consumi per punto di riconsegna particolarmente elevati rispetto alle medie di settore;
 - riconoscere i costi effettivamente sostenuti con riferimento ad interventi funzionali a consentire le immissioni in rete di gas rinnovabili;
- la medesima deliberazione 321/2025/R/GAS ha rinviato a successivo provvedimento la rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione limitatamente agli anni 2022 e 2023, in relazione, rispettivamente, alle località con APF 2018 e con APF 2018-2019 tenendo conto del fatto che, per tali località, non trovano applicazione le disposizioni previste per la seconda fase del meccanismo e che, in sede di determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2024, ai sensi della deliberazione 216/2025/R/GAS, è già stato previsto il riconoscimento degli investimenti sulla base dei costi effettivi, ossia senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alle istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, accogliere le istanze presentate dalle imprese distributrici riportate nella Tabella A del presente provvedimento;
- con riferimento alle richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2025, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
 - accogliere l’istanza di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentata dall’impresa distributtrice 21366-SIM SRL, con decorrenza a partire dall’anno tariffe 2024;
 - in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, della RTDG, prevedere che, per l’impresa distributtrice 891-ANGIZIA MULTISEVICES SRL, l’istanza di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentata a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati precedenti all’anno 2023 sia accolta in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2026, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG;
 - in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, della RTDG, accogliere l’istanza di rettifica presentata dall’impresa distributtrice 1768-PEDEMONTANA PATRIMONIO E SERVIZI SRL, con riferimento all’anno dati 2023.

RITENUTO NECESSARIO:

- correggere gli errori materiali riscontrati nella procedura di calcolo, provvedendo a:
 - rideterminare le tariffe di riferimento per l’anno 2010 in relazione ad alcune località appartenenti alle imprese distributrici riportate nella TABELLA C del presente provvedimento, per le quali, a causa di un malfunzionamento del sistema di acquisizione dei dati, non sono state recepite le rettifiche comunicate;
 - rideterminare le tariffe di riferimento per gli anni tariffari dal 2021 al 2023, per le località passate a gestione d’ambito, prevedendo la corretta applicazione della formula di degrado degli investimenti;
 - rideterminare le tariffe di riferimento per gli anni dal 2014 al 2023, al fine di valorizzare i riconoscimenti relativi a misuratori elettronici conformi alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, per i quali le imprese non hanno riportato nella raccolta dati il valore del costo effettivamente sostenuto;
- in relazione alle rettifiche richieste presentate dalle imprese e alle rideterminazioni accolte con il presente provvedimento, applicare l’indennità amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 5, della RTDG;
- con riferimento alle località montane in zona climatica F e alle località ex deliberazione CIPE 5/2015, rideterminare le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione limitatamente agli anni 2022 e 2023, rispettivamente, per le località con

APF 2018 e con APF 2018-2019, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 321/2025/R/GAS

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2009 al 2024

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni tariffe dal 2009 al 2024, come riportati rispettivamente nelle Tabelle da 1 a 16, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

- 2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 17, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini